

Documento CS

SISPI
Sistema Palermo Informatica S.p.A.

Capitolato Speciale d'appalto

**FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER
COMPRESIVI DI GARANZIA 36 MESI ON SITE E DI LICENZE D'USO MICROSOFT**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Il presente Capitolato contiene le condizioni economiche e normative regolanti il rapporto tra la SISPI Sistema Palermo Informatica S.p.A. e la Società aggiudicataria della Gara Simog 5836982 per la fornitura di Personal Computer, comprensivi di garanzia 36 (trentasei) mesi on site e di licenze d'uso Microsoft.

PREMESSO CHE:

- a) ai seguenti termini viene attribuito, ai fini del presente atto, il significato rispettivamente indicato:
- **SISPI** - la SISPI – Sistema Palermo Informatica S.p.A., con sede in Palermo - via Ammiraglio S. Denti di Piraino n. 7, committente della Fornitura;
 - **Fornitore** - la persona giuridica aggiudicataria della Fornitura;
 - **Parti** - la SISPI e il Fornitore;
 - **Apparecchiature** - Personal Computer di tipo desktop, completi di monitor, tastiera, mouse e cavi di collegamento elettrico/dati nonché di licenze d'uso Microsoft per il sistema operativo e di licenze d'uso per Microsoft Office, comprensivi della relativa documentazione tecnica e d'uso, le cui caratteristiche sono descritte nelle Specifiche Tecniche;
 - **Fornitura** - la vendita delle Apparecchiature corredate dalla manutenzione in garanzia per 36 (trentasei) mesi on site della casa produttrice, comprensive dei relativi servizi di consegna, come dettagliatamente descritto nella documentazione di gara;
 - **Disciplinare di Gara (DG)** – il documento, predisposto dalla SISPI, che descrive l'iter concorsuale per l'aggiudicazione della Gara Simog 5836982;
 - **Capitolato Speciale d'appalto, di seguito CS** - il presente documento, predisposto dalla Sispi, contenente le norme poste a regola della Fornitura;
 - **Specifiche Tecniche (ST)** - il documento, predisposto dalla SISPI, che contiene la descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche della Fornitura, comprensivo della scheda tecnica allegata, compilata ove previsto e sottoscritta per accettazione dal Fornitore;
 - **Dichiarazione di Offerta economica** - il documento presentato dal Fornitore in sede di gara, conforme al fac-simile DO predisposto dalla SISPI, contenente, tra l'altro, l'indicazione del periodo di validità dell'offerta medesima;
 - **Lettera di aggiudicazione provvisoria** - il documento formalizzato dalla Sispi a seguito dell'aggiudicazione provvisoria di cui all'art. 11 del D.Lgs 163/06;
 - **Lettera di aggiudicazione definitiva** - il documento formalizzato dalla Sispi a seguito dell'aggiudicazione definitiva di cui all'art. 11 del D.Lgs 163/06;
 - **Lettera d'Ordine** - il documento emesso dalla SISPI a seguito dell'aggiudicazione definitiva della Gara Simog 5836982e controfirmato per

- accettazione dal Fornitore, che riporta in evidenza il numero d'ordine ed il codice CIG relativo;
- **Responsabile della Fornitura** - il referente del Fornitore incaricato di coordinare e dirigere le attività necessarie per l'esecuzione della Fornitura;
 - **Periodo di Vigenza Contrattuale** – intervallo di tempo compreso tra la data della Lettera d'Ordine e il completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali di cui al presente atto;
 - **Ordine di Prevalenza** - la priorità delle disposizioni contenute negli atti di cui si compone la documentazione contrattuale in caso di conflitto tra le disposizioni medesime.
- b) Il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Capitolato e dall'ulteriore documentazione ivi citata definisce in modo adeguato e completo la Fornitura e le prestazioni contrattuali relative, consentendo altresì di acquisire tutti gli elementi necessari per un'adeguata valutazione tecnica ed economica delle stesse.
- c) Il Fornitore dichiara di possedere l'organizzazione, i mezzi e le persone necessarie per effettuare la Fornitura alle condizioni tutte di cui al presente Capitolato.
- d) Il Fornitore si impegna a presentare - ai fini della sottoscrizione della Lettera d'Ordine - la documentazione, la cauzione ed i certificati richiesti dalla SISPI che, anche se non materialmente allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue.

ARTICOLO 1


VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ULTERIORI ATTI CONTRATTUALI

1. Le Parti convengono che le premesse e gli ulteriori atti menzionati nel presente Capitolato - anche se non materialmente allegati - ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. La Fornitura è regolata dai seguenti atti:
 - il Capitolato Speciale d'appalto (CS)
 - le Specifiche Tecniche (ST)
 - la Lettera d'Ordine
 - la Dichiarazione di Offerta economica (conforme al fac-simile DO)
 - l'eventuale DUVRI.
3. In caso di conflitto tra le disposizioni contenute nei diversi atti contrattuali si osserverà il suddetto Ordine di Prevalenza.

ARTICOLO 2

NORME E PRESCRIZIONI TECNICHE

1. Il Fornitore è tenuto all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni di legge e di regolamento emanate dalle competenti Autorità nonché di tutte quelle che dovessero essere emanate durante l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Resta comunque convenuto che, qualora tali norme e disposizioni dovessero



comportare per il Fornitore maggiori oneri e/o limitazioni nell'esecuzione della Fornitura, lo stesso non potrà per questo avanzare pretese o diritti, ad alcun titolo, nei confronti della SISPI.

ARTICOLO 3

OGGETTO

1. Il presente Capitolato ha per oggetto la vendita e consegna alla SISPI da parte del Fornitore, secondo quanto specificato nella Lettera d'Ordine, delle seguenti Apparecchiature:
n. 300 Personal Computer di tipo desktop (CIG 6020434B4B) completi di monitor, tastiera, mouse e cavi di collegamento elettrico/dati nonché di licenze d'uso Microsoft per il sistema operativo, e di garanzia 36 mesi on site, conformi ai requisiti minimi indicati nelle Specifiche Tecniche (scheda ST - subA).
2. Tutte le Apparecchiature devono essere nuove di fabbrica e devono comprendere la garanzia della casa produttrice 36 (trentasei) mesi on site presso una qualunque sede ubicata nell'area metropolitana di Palermo.
3. Tutte le Apparecchiature devono essere corredate del software di base, dei manuali d'uso e di ogni ulteriore documentazione tecnica e operativa, idonea per il corretto funzionamento e per l'utilizzo ottimale delle Apparecchiature medesime.

ARTICOLO 4

DURATA

1. Il presente Capitolato avrà efficacia dalla data della Lettera d'Ordine fino al termine del servizio di manutenzione in garanzia di cui al successivo art. 14 e, comunque, sino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali di cui al presente atto.
2. Il periodo di cui al precedente comma si intende quale periodo di vigenza del rapporto contrattuale tra le Parti.

ARTICOLO 5

INTEGRAZIONE O DIMINUIZIONE DELLA FORNITURA

La SISPI si riserva il diritto di richiedere l'integrazione del quantitativo della Fornitura - alle condizioni di cui al presente Capitolato - nel periodo di validità dell'offerta economica o la riduzione di tale quantitativo al momento dell'emissione della Lettera d'Ordine, fino a concorrenza di un quinto del corrispettivo di cui all'art. 15 e ai prezzi unitari di cui alla Dichiarazione di Offerta economica.

ARTICOLO 6

ONERI ED INCOMBENZE A CARICO DEL FORNITORE

1. Saranno a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al successivo art. 15, tutti gli oneri relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti per l'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi gli oneri, appresso descritti a mero titolo indicativo e non esaustivo, relativi:
 - all'imballaggio delle Apparecchiature, ivi inclusi i materiali all'uopo necessari, conformi alle norme vigenti in relazione alla loro natura;


- al trasporto di tutti i beni compresi nella Fornitura presso i locali indicati dalla SISPI;
 - alle eventuali spese di trasporto, viaggio e missione del personale addetto all'esecuzione della Fornitura, ivi incluso il servizio di manutenzione.
2. Ogni attività di cui al presente articolo o comunque relativa agli adempimenti di cui al presente Capitolato dovrà essere svolta dal Fornitore nel rispetto di quanto previsto in materia di sicurezza sul lavoro dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
 3. Il Fornitore garantisce, per un periodo di almeno 3 (tre) anni dalla data del verbale di collaudo positivo delle Apparecchiature, la disponibilità delle parti di ricambio delle stesse.
 4. Le Apparecchiature dovranno essere consegnate alla SISPI con imballo originale intendendosi come tale l'imballo predisposto nello stabilimento di produzione.

ARTICOLO 7

MODALITÀ E TEMPISTICA DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

1. La Fornitura delle Apparecchiature di cui all'art. 3 dovrà essere effettuata nei tempi e per le quantità di seguito specificate:
 - prima consegna: n. 50 (cinquanta) Apparecchiature entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data della Lettera d'Ordine
 - seconda consegna e consegne successive: n. 50 (cinquanta) Apparecchiature per volta, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla consegna precedente.
2. La consegna delle Apparecchiature dovrà avvenire previa conferma via PEC da parte della SISPI, in giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle 14.00 alle 15.30, nei locali della SISPI, siti in via Ammiraglio S. Denti di Piraino n. 7 - Palermo e/o presso altra sede ubicata nell'area metropolitana di Palermo, come eventualmente specificato nella Lettera d'Ordine ovvero nella suddetta PEC di conferma.
3. I tempi di consegna di cui al precedente c. 1 saranno vincolanti ai fini dell'eventuale applicazione di penali per ritardo di consegna di cui al successivo art. 18.
4. Qualora la SISPI, per qualsiasi motivo, non fosse in grado di consentire lo svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti, il Fornitore provvederà a custodire - a propria cura e spese, senza alcun onere aggiuntivo per la SISPI e senza maggiorazione del corrispettivo - le Apparecchiature, fino alla nuova data di consegna che sarà comunicata dalla SISPI. La nuova data non eccederà comunque i 30 (trenta) giorni solari da quella prevista al precedente c. 1.
5. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, non si determinerà, sotto alcun profilo, mora del Fornitore.
6. Dell'avvenuta consegna delle Apparecchiature secondo quanto previsto ai commi precedenti farà fede un documento di trasporto sottoscritto da un incaricato del Fornitore e da un incaricato della SISPI.
7. Il servizio di manutenzione in garanzia dovrà essere erogato secondo quanto previsto al successivo art. 14.

ARTICOLO 8



COLLAUDO DELLA FORNITURA

1. Entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ciascuna consegna di cui al precedente art. 7, la SISPI provvederà al collaudo delle Apparecchiature fornite.
2. Oggetto del collaudo sarà la verifica di conformità delle caratteristiche tecniche e amministrative delle Apparecchiature fornite rispetto a quanto indicato nelle Specifiche Tecniche (ST) e nelle relative schede tecniche compilate e sottoscritte dal Fornitore in sede di gara, nonché la verifica del buon funzionamento delle Apparecchiature medesime attraverso l'esecuzione di procedure di test relative alla loro funzionalità e configurazione.
3. Il collaudo verrà documentato da apposito verbale, datato e sottoscritto dagli incaricati della SISPI, che sarà trasmesso al Fornitore per la necessaria informativa con la dovuta tempestività.
4. In caso di esito negativo del collaudo:
 - il Fornitore dovrà provvedere, a propria cura e spese, non oltre 10 (dieci) giorni solari dalla data del relativo verbale, alla eliminazione dei vizi, dei difetti e/o delle carenze riscontrati;
 - la SISPI potrà procedere all'applicazione delle penali di cui all'art. 18, a decorrere dalla data del verbale di collaudo negativo fino alla data del nuovo collaudo.
5. Al nuovo collaudo si procederà con le stesse modalità ed i termini di cui ai precedenti commi, dopo la comunicazione da parte del Fornitore dell'avvenuta eliminazione dei vizi, dei difetti e/o delle carenze riscontrati.
6. In caso di esito positivo del nuovo collaudo, la SISPI non applicherà penali per il periodo intercorrente tra la data di comunicazione dell'eliminazione dei vizi, dei difetti e/o delle carenze riscontrati e la data in cui il nuovo collaudo abbia dato esito positivo.
7. In caso di ulteriore esito negativo del collaudo, la SISPI potrà risolvere il presente rapporto contrattuale per intero o per la parte di Fornitura non accettata, facendo eseguire tutta o parte della Fornitura a terzi in danno del Fornitore, e porre a disposizione del Fornitore le Apparecchiature respinte per effettuare il ritiro a propria cura e spese, entro 30 (trenta) giorni solari, con corrispondente diminuzione del compenso dovuto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di tutti i danni comunque subiti oltre all'incameramento della cauzione di cui al successivo art. 17.
8. Le Parti espressamente stabiliscono che, ai fini della decorrenza del servizio di manutenzione in garanzia, per ciascuna Apparecchiatura consegnata si assumerà come data di inizio del servizio il primo giorno del mese successivo a quello in cui si è redatto il verbale di collaudo positivo.

**ARTICOLO 9
COORDINAMENTO**

1. Il Fornitore individua un Responsabile della Fornitura, incaricato di coordinare e dirigere le attività necessarie per l'esecuzione della Fornitura (ivi incluso il servizio di manutenzione in garanzia), raggiungibile attraverso telefono, fax, e-mail, ecc., i cui riferimenti (i.e.: nome e cognome, recapiti) saranno comunicati dal Fornitore alla SISPI all'atto della sottoscrizione per accettazione della Lettera d'Ordine.

2. Ogni comunicazione fatta al Responsabile della Fornitura si intenderà come fatta al Fornitore.

ARTICOLO 10
TRASPORTO


1. Il trasporto delle Apparecchiature presso i locali di cui al precedente art. 7 c. 2 avverrà a cura e spese del Fornitore.
2. In caso di ritardo nella consegna delle Apparecchiature, determinato da cause inerenti al loro trasporto, il Fornitore ne manterrà comunque la piena responsabilità e la SISPI potrà applicare le penali di cui al successivo art. 18.
3. Resta fermo quanto previsto al successivo art. 26 c. 9 in tema di subappalto.

ARTICOLO 11
CONSEGNE NON CONFORMI

1. Qualora le Apparecchiature consegnate non fossero conformi alle caratteristiche di cui all'art. 3 ovvero manifestassero carenze e/o vizi di qualsiasi natura, la SISPI ne darà comunicazione via PEC al Fornitore, che dovrà intervenire entro 7 (sette) giorni solari dalla suddetta comunicazione per provvedere, senza alcun onere per la SISPI, ad eliminare le carenze ed i vizi riscontrati. Sarà facoltà della SISPI applicare le disposizioni al successivo art. 18.
2. La SISPI non risponderà, per alcun motivo, di eventi quali furto, smarrimento e/o deterioramento di Apparecchiature (o di loro componenti) non conformi, intervenuti successivamente alla consegna e sino al loro ritiro o sostituzione, né corrisponderà al Fornitore indennizzi o rimborsi di alcun genere per oneri derivanti da tali eventi.

ARTICOLO 12
GARANZIE

1. Il Fornitore garantisce la piena proprietà delle Apparecchiature fornite e dichiara che le stesse sono libere da ogni vincolo, garanzia reale o diritto di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, garantisce espressamente che le Apparecchiature sono esenti da vizi o difetti dovuti a progettazione o errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che le rendano inidonee, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinate.
3. Il Fornitore garantisce il servizio di manutenzione in garanzia secondo le modalità e i termini indicati al successivo art. 14. Le Parti convengono che i termini previsti dagli artt. 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla data del verbale di collaudo positivo di cui al precedente art. 8.
4. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
5. Il Fornitore garantisce che le Apparecchiature fornite non causeranno interferenze elettriche ed elettromagnetiche ad altre Apparecchiature ed impianti siti negli uffici di destinazione e che le medesime sono conformi agli standard di sicurezza vigenti.
6. Eventuali contestazioni sull'esistenza dei sopracitati vizi e/o difetti non esonerano il Fornitore dal servizio di manutenzione in garanzia, di cui all'art. 14.



7. In caso di inadempienza del Fornitore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, la SISPI, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

ARTICOLO 13

TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ

La proprietà delle Apparecchiature fornite si trasferirà alla SISPI dalla data del relativo verbale di collaudo positivo, restando esclusa, fino a tale data, ogni e qualunque responsabilità della SISPI in ordine alle Apparecchiature medesime.

ARTICOLO 14

SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN GARANZIA

1. Tutte le Apparecchiature fornite dovranno essere corredate da garanzia 36 (trentasei) mesi on site della casa produttrice.
2. In ogni caso, il Fornitore si impegna ad erogare, a propria cura e spese e senza ulteriore onere per la SISPI, un servizio di manutenzione delle Apparecchiature fornite per 36 (trentasei) mesi on site a decorrere dalla data di collaudo positivo delle Apparecchiature medesime.
3. Il servizio di manutenzione di cui al comma precedente dovrà essere prestato nell'area metropolitana di Palermo con le modalità indicate nel presente articolo e dovrà comprendere anche la gestione della garanzia della casa produttrice. La SISPI si riserva comunque la facoltà di attivare direttamente il servizio di garanzia on site della casa costruttrice.
4. Il servizio di manutenzione dovrà comprendere tutti gli oneri per le prestazioni di manodopera, parti di ricambio e materiali di consumo che il Fornitore debba utilizzare per l'erogazione del servizio medesimo, nonché ogni altro onere necessario per mantenere e/o riportare in perfetto stato di funzionamento le Apparecchiature fornite.
5. Il servizio di manutenzione dovrà essere prestato dal Fornitore previa richiesta telefonica e/o comunicazione scritta trasmessa via fax o e-mail dai referenti della SISPI al Responsabile della Fornitura, che provvederà ad assegnare alla richiesta un codice identificativo univoco.
6. Al fine di assicurare l'esecuzione tempestiva degli interventi di riparazione e il ripristino della buona funzionalità delle Apparecchiature, il Fornitore dovrà assicurare la disponibilità, nell'area metropolitana di Palermo, di una propria unità organizzativa per i servizi di manutenzione sulle Apparecchiature. Tale unità dovrà essere composta da almeno n. 2 (due) tecnici specializzati per i suddetti servizi e dovrà comprendere la disponibilità di un numero telefonico (con segreteria attiva al di fuori dell'orario di ufficio), di un numero di fax e di un indirizzo di posta elettronica.
7. Il Fornitore dovrà assicurare l'intervento sulle Apparecchiature malfunzionanti al massimo entro n. 1 (uno) giorno lavorativo dal momento della richiesta di cui al precedente comma, comunicando la data e l'orario previsti per l'intervento medesimo. Il ripristino della funzionalità delle Apparecchiature malfunzionanti dovrà essere completato entro i successivi 3 (tre) giorni lavorativi.

8. Qualora i tempi di ripristino di cui al precedente comma non possano essere rispettati, il Fornitore - previa comunicazione inviata alla SISPI tramite PEC - provvederà contestualmente, a propria cura e spese e per l'intero periodo del ripristino, alla sostituzione delle suddette Apparecchiature con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali.
9. Ove l'eliminazione del malfunzionamento comporti la necessità di trasferire le Apparecchiature in altro luogo (diverso da quello in cui tali Apparecchiature sono ubicate al momento della richiesta o della comunicazione di cui al precedente c. 5) il Fornitore - previa comunicazione inviata alla SISPI tramite PEC - provvederà in autonomia e a propria cura e spese.
10. Le parti di ricambio delle Apparecchiature - nuove di fabbrica e con almeno la stessa qualità e le stesse caratteristiche tecniche e/o prestazioni di quelle originali - dovranno essere fornite dal Fornitore senza ulteriore onere per la SISPI.
11. Per ogni intervento di manutenzione dovrà essere redatta un'apposita nota tecnica di ripristino - il cui form dovrà essere sottoposto a validazione da parte di SISPI, anche nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali - che sarà sottoscritta da un incaricato del Fornitore e dall'utilizzatore dell'Apparecchiatura o da un referente della SISPI. In tale nota dovranno essere indicati la data e l'ora della segnalazione del malfunzionamento da parte della SISPI, la data e l'ora dell'avvenuto ripristino dell'Apparecchiatura, le operazioni effettuate per l'eliminazione del problema segnalato, i componenti difettosi eventualmente sostituiti ed i test effettuati per verificare l'avvenuto ripristino del buon funzionamento dell'Apparecchiatura. Tale nota dovrà essere tempestivamente trasmessa alla SISPI via fax o e-mail.
12. In caso di risoluzione del presente rapporto contrattuale per qualsiasi causa, il Fornitore si impegna sin d'ora a fornire alla SISPI tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di consentire alla SISPI medesima di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione in garanzia on site delle Apparecchiature fornite.

ARTICOLO 15 CORRISPETTIVO

1. La SISPI corrisponderà al Fornitore, per la Fornitura di cui al presente Capitolato nonché per tutte le prestazioni ad essa relative, l'importo complessivo di cui alla Lettera d'Ordine.
2. Il corrispettivo di cui al precedente comma si intende al netto dell'IVA e comprensivo di ogni e qualunque onere e spesa, anche non nominata, che il Fornitore dovrà sostenere in relazione alla Fornitura oggetto del presente Capitolato.
3. Il corrispettivo di cui al c. 1 e dunque i prezzi unitari di cui alla Dichiarazione di Offerta economica rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del Periodo di Vigenza Contrattuale, ferma restando l'applicazione di eventuali penali ai sensi del successivo art. 18 e fatto salvo l'adeguamento dei prezzi di cui all'art. 115 del D.Lgs 163/06.
4. Il Fornitore espressamente rinuncia a chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 del c.c..

Il Fornitore, in caso di esigenza di adeguamento di cui al precedente comma potrà effettuare, con apposita comunicazione, richiesta di verifica del prezzo. Tale richiesta dovrà essere corredata di tutta la necessaria documentazione prodotta in relazione ai dati di cui all'art. 7 c. 4 lett. c) e c. 5 del D.Lgs 163/06 con l'evidenza della variazione per singola componente di costo. Sono in ogni caso escluse richieste di verifica del prezzo relative alle Apparecchiature già consegnate al momento della richiesta.

ARTICOLO 16

FATTURAZIONI E PAGAMENTI

1. Il pagamento del corrispettivo di cui all'art. 15 avverrà sulla base di fatture posticipate rispetto alla consegna. Ciascuna fattura dovrà riportare in evidenza il numero d'ordine ed il relativo CIG indicati nella Lettera d'Ordine. Quanto sopra, fermi restando gli adempimenti necessari in tema di fatturazione elettronica e, pertanto, a partire dall'entrata in vigore dell'obbligo per Sispi di applicare la norma, verranno comunicate al fornitore le relative istruzioni operative.
2. Il pagamento sarà effettuato a 60 (sessanta) giorni data fattura, a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato al Fornitore, e comunque solo a seguito di collaudo positivo delle Apparecchiature relative, ferma restando la deduzione di eventuali penali applicate ai sensi dell'art. 18. Il pagamento in ogni caso è subordinato alla verifica da parte della Sispi della regolarità contributiva. Nel caso in cui risulti che il Fornitore non abbia una situazione contributiva regolare il pagamento verrà sospeso.
3. La Sispi declina ogni responsabilità qualora la fattura riporti un indirizzo inesatto.
4. Il pagamento delle fatture di cui al precedente comma 1 avverrà con versamento su conto corrente intestato al Fornitore. Ai fini del pagamento delle fatture, il Fornitore, ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L.R. 15/2008 e s.m.i. e dell'art. 3 c. 7 della L. 136/10 e s.m.i., deve comunicare alla Sispi gli estremi identificativi del conto corrente unico entro sette giorni dalla sua accensione, nonché, entro lo stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
5. La liquidazione delle fatture sarà effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal DM 18 gennaio 2008, n. 40 recante il regolamento attuativo delle disposizioni di cui all'art. 48bis del DPR 602/73 e s.m.i..
6. Nel caso in cui alcune prestazioni oggetto del presente CS fossero affidate in subappalto, ai sensi di quanto previsto al successivo art. 26, il Fornitore dovrà trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore ai sensi di quanto previsto all'art. 118 c. 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
7. In caso di subappalto il Fornitore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto.

ARTICOLO 17

CAUZIONE

1. A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente Capitolato - entro 10 (dieci) giorni solari dalla data della Lettera d'Ordine e fino alla scadenza del Periodo di Vigenza Contrattuale, così come specificato al precedente art. 4 - il Fornitore, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., presterà una cauzione incondizionata da effettuarsi mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da Istituti di Credito o Società di Assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla L. 348/1982.
2. Tale cauzione potrà essere altresì rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Le fideiussioni così prodotte dovranno essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dovranno riportare gli estremi della relativa autorizzazione.
3. Ai sensi degli artt. 113 c. 1 e 75 c. 7 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., l'importo della cauzione di cui al comma precedente è ridotto del 50% (cinquanta %) in quanto il Fornitore ha dichiarato, in sede di gara, il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.
4. Ai sensi del comma 4 dell'art. 75 del D.Lgs 163/06, la fideiussione o la polizza assicurativa di cui ai precedenti commi 1 e 2 *“deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante”*.
5. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della SISPI, sulla base delle fatture liquidate, secondo quanto previsto dall'art. 113 c. 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. L'ammontare residuo è svincolato secondo la normativa vigente.

ARTICOLO 18

PENALI

1. In caso di ritardo o di parziale consegna delle Apparecchiature rispetto a quanto indicato al precedente art. 7 c. 1, la SISPI potrà applicare le seguenti penali:
 - per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti, una penale pari allo 0,4% (zerovirgolaquattro %) del corrispettivo inerente alla parte di Fornitura oggetto del ritardo ovvero al numero di Apparecchiature non consegnate;
 - dal sesto giorno di ritardo rispetto ai termini previsti, una penale pari all'1% (uno %) del corrispettivo inerente alla parte di Fornitura oggetto del ritardo.

Superato il decimo giorno di ritardo rispetto ai termini previsti, sarà facoltà della SISPI risolvere il presente rapporto contrattuale e affidare quanto oggetto dello stesso a terzi, in danno del Fornitore, fatto salvo il risarcimento per gli eventuali



ulteriori danni subiti.

2. Qualora il collaudo di cui al precedente art. 8 c. 2 dia esito negativo, la SISPI potrà applicare, per ciascun giorno intercorrente tra il verbale di collaudo negativo e il nuovo collaudo, una penale pari allo 0,5% (zerovirgolacinque %) del corrispettivo inerente al numero totale delle Apparecchiature sottoposte alle operazioni di collaudo.


Qualora il nuovo collaudo di cui all'art. 8 c. 5 dia esito negativo, la SISPI potrà applicare, per ciascun giorno intercorrente tra il verbale di collaudo negativo ed il nuovo collaudo, una penale pari all'1% (uno %) del corrispettivo inerente al numero totale delle Apparecchiature sottoposte alle operazioni di collaudo.

In caso di ripetuto esito negativo del collaudo, la SISPI potrà applicare le penali di cui al presente articolo per tutto il periodo interessato e risolvere il rapporto contrattuale in essere, facendo eseguire, in tutto o in parte, la Fornitura a terzi in danno del Fornitore ed incamerando la cauzione prestata, fatto salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni comunque subiti.

3. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito del servizio di manutenzione in garanzia di cui all'art. 14, si verifichi un ritardo rispetto ai tempi di intervento e di ripristino indicati, la SISPI potrà applicare, per ogni Apparecchiatura e per ciascun giorno di ritardo, una penale pari a € 30,00 (trenta/00).
4. Il totale delle penali indicate ai commi precedenti potrà essere applicato sino a concorrenza di un massimo pari al 40% (quaranta %) del corrispettivo dell'intera Fornitura. Superato tale limite, sarà facoltà della SISPI risolvere il presente rapporto contrattuale e affidare quanto oggetto dello stesso a terzi in danno del Fornitore, fatto salvo il risarcimento per gli eventuali ulteriori danni subiti.
5. La SISPI potrà procedere a compensare - nel rispetto della normativa fiscale vigente - gli eventuali crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, con il debito nei confronti del Fornitore ovvero potrà avvalersi della cauzione di cui all'art. 17, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

ARTICOLO 19 ASSICURAZIONI

1. Il Fornitore riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione del personale occupato nell'esecuzione delle prestazioni rese sulla base del presente Capitolato, assumendosi in proprio ogni responsabilità in caso di infortunio o di danni arrecati eventualmente da detto personale alle persone ed alle cose, sia della SISPI che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Per tutta la durata del presente rapporto contrattuale, sarà dunque obbligo del Fornitore - ferma restando la responsabilità dello stesso per i danni eventualmente arrecati alle persone ed alle cose sia della SISPI che di terzi - stipulare e mantenere in vigore, con primarie compagnie assicuratrici, adeguate coperture contro i danni di ogni genere che dovessero subire la SISPI o i terzi in relazione a fatti propri del Fornitore ovvero delle persone o cose delle quali o per le quali lo stesso deve rispondere in forza della legge e del presente atto.
3. Le coperture assicurative dovranno adeguatamente prevedere tutti i rischi di danni comunque connessi alle prestazioni rese sulla base del presente Capitolato.



4. I massimali di copertura non dovranno essere inferiori a € 1.000.000,00 (unmilione/00), massimale unico per danni a persone e cose.
5. Il Fornitore si impegna a fornire alla SISPI copia della polizza relativa alle coperture di cui ai precedenti commi entro 10 (dieci) giorni solari dalla data della Lettera d'Ordine e ad avvisare, senza indugio, la SISPI di ogni danno che dovesse eventualmente verificarsi alla persone ovvero ai locali e relativi arredi ovvero alla attrezzature ivi locate durante lo svolgimento delle attività inerenti alla Fornitura.
6. Il Fornitore si impegna altresì a stipulare - per tutto il periodo intercorrente tra la data di consegna delle Apparecchiature alla SISPI e quella del verbale di collaudo positivo delle Apparecchiature medesime - apposita polizza assicurativa All Risk, con massimale di copertura non inferiore al corrispettivo inerente alle stesse Apparecchiature, a copertura dei rischi a cui le Apparecchiature potranno essere soggette nel predetto periodo. Copia della suddetta polizza dovrà essere trasmessa alla SISPI entro il termine di 5 (cinque) giorni solari antecedenti la data prevista per ciascuna consegna.
7. Resta salva la facoltà della SISPI di richiedere il risarcimento di ogni danno ai sensi dell'art. 1382 c.c..

ARTICOLO 20

ADEMPIMENTI EX ART. 26 DEL D.LGS. 81/2008

1. Il Fornitore ha l'obbligo e la responsabilità di far attenere il personale occupato nell'esecuzione della Fornitura alle disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, impegnandosi a far rispettare al suddetto personale tali norme.
Il Fornitore si impegna, inoltre, a rispettare e far rispettare dal suddetto personale quelle norme attualmente in vigore e/o che fossero in futuro emanate dalla stessa SISPI in materia di controlli ed organizzazione interna.
Al riguardo, il Fornitore dovrà fornire mezzi di protezione individuali atti ad evitare al personale infortuni imputabili ai rischi specifici delle prestazioni richieste.
2. Per l'espletamento delle attività relative all'oggetto contrattuale ed al fine di ottemperare gli obblighi previsti dall'art. 26 c. 3 del D.Lgs. 81/2008, le Parti si impegnano a:
 - cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa;
 - coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori di imprese diverse, eventualmente coinvolte nell'esecuzione della Fornitura de quo.
3. Il Fornitore si impegna a fornire al personale occupato nell'esecuzione della Fornitura, oltre alle informazioni sopra riportate, informazioni sull'organizzazione per la sicurezza e l'igiene sul lavoro del Fornitore stesso e copia del proprio documento di sicurezza.
4. Sarà cura della SISPI promuovere la cooperazione e il coordinamento di cui al precedente c. 2, elaborando, qualora necessario, un unico Documento di Valutazione dei Rischi (DUVRI) che indicherà le misure adottate per eliminare o, ove



ciò non fosse possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale eventuale documento sarà trasmesso dalla SISPI al Fornitore unitamente alla Lettera d'Ordine.


5. In considerazione del fatto che la consegna delle Apparecchiature e le attività di manutenzione di cui al presente Capitolato possono anche svolgersi in luoghi sottratti alla giuridica disponibilità della SISPI, la stessa SISPI si assume l'onere di promuovere la cooperazione e il coordinamento di cui al precedente c. 2 tra il Fornitore e il Responsabile della Sicurezza dei luoghi ove si svolgeranno le predette attività. L'elaborazione del DUVRI, qualora necessario, indicherà le misure adottate per eliminare o, ove ciò non fosse possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze in tali luoghi.
6. La SISPI si riserva la facoltà di verificare l'adempimento, da parte del Fornitore, dell'obbligo di informazione ai lavoratori dei rischi sul lavoro derivanti dall'attività lavorativa inerente all'oggetto del presente Capitolato.

ARTICOLO 21

PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELLA FORNITURA E OBBLIGHI DEL FORNITORE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

1. Il Fornitore dovrà espletare la Fornitura con personale specializzato alle sue dirette dipendenze o alle dirette dipendenze delle eventuali ditte subappaltatrici o alle dirette dipendenze della casa produttrice. Il suddetto personale, pur dovendo svolgere le proprie attività in sistematico contatto con la SISPI, opererà senza vincolo di subordinazione ed in totale autonomia organizzativa ed operativa.
2. Il Fornitore si impegna a garantire la disciplina (buona condotta, puntualità, ecc.) da parte del personale impiegato nell'esecuzione della Fornitura. Tale personale dovrà essere scelto tra quello che offre la massima garanzia di adempimento delle obbligazioni contrattuali.
3. Sarà cura del personale di cui al precedente comma tenere conto delle norme di sicurezza previste nei locali presso i quali dovranno essere svolte le attività inerenti alla Fornitura di cui al presente Capitolato, nonché di quanto ivi previsto in ordine alla tutela dei dati e alla riservatezza degli stessi.
4. Il personale impiegato nell'esecuzione della Fornitura dovrà essere di gradimento della SISPI che, in caso contrario, si riserva la facoltà di richiederne in qualsiasi momento la sostituzione. Il Fornitore provvederà a sostituire il personale che non abbia l'approvazione della SISPI entro 5 (cinque) giorni solari dalla relativa richiesta.
5. Il Fornitore doterà il personale incaricato dell'esecuzione della Fornitura, ai sensi dell'art. 26 c. 8 del D.Lgs. 81/2008, di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
6. Anche ai sensi dell'art. 4 del DPR 207/2010, il Fornitore dovrà rispettare e far rispettare agli eventuali subappaltatori, tutti gli obblighi verso i rispettivi dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro ed assicurazioni sociali nonché dal CCNL di categoria, assumendone gli oneri relativi.

ARTICOLO 22




**OBBLIGHI SPECIFICI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL
PROTOCOLLO DI LEGALITA' 10 MAGGIO 2010**

1. Ai sensi e per gli effetti degli impegni assunti dalla Sispi con l'adesione al Protocollo di Legalità sottoscritto in data 10 maggio 2010 tra il Ministero dell'Interno e Confindustria e rinnovato in data 19 giugno 2012, come integrato dall'Atto aggiuntivo del 22 gennaio 2014, il Fornitore è comunque obbligato a:
 - a. autorizzare l'acquisizione, trattazione e conservazione dei dati personali necessari (cfr. art. 24 CS);
 - b. fornire i dati necessari per la richiesta di documentazione antimafia (cfr. BG);
 - c. comunicare le eventuali variazioni dei dati riportati nel certificato camerale, con particolare riferimento a quelle intervenute dopo il rilascio della documentazione antimafia in relazione ai soggetti di cui all'art. 85 del Codice antimafia;
 - d. essere in regola con i contributi previdenziali e assicurativi (cfr. Bando di Gara)
 - e. osservare la disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro (cfr. art. 20 CS);
 - f. rispettare la tracciabilità dei flussi finanziari per i pagamenti di importo pari o superiore a 1.000 euro (cfr. art. 23 CS);
 - g. denunciare i fenomeni estorsivi subiti dal Fornitore dai propri dipendenti, familiari e collaboratori;
 - h. nei rapporti con la PA, non avvalersi di forme di intermediazione o rappresentanza indiretta per l'attribuzione di commesse pubbliche;
 - i. acquisire l'approvazione di SISPI prima di stipulare subappalti e subcontratti ai sensi dell'art. 118 Codice appalti (cfr. art. 26 CS)
 - j. rispettare tutte le clausole pattizie di cui al predetto Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
 - k. inserire in tutti i contratti di subappalto e i subcontratti eventualmente stipulati per l'esecuzione della Fornitura analogo clausola pattizia oggetto del presente articolo.
2. Le violazioni da parte del Fornitore delle norme del suddetto Protocollo costituiranno dunque inadempimento delle obbligazioni contrattuali, comportandone le relative conseguenze ai sensi di legge e di contratto.

ARTICOLO 23

**RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE EX D.LGS. 231/2001
E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI EX L. 136/2010 E L.R. SICILIANA 15/2008**

1. Il Fornitore, nello svolgimento delle attività inerenti alla Fornitura di cui al presente atto, si impegna ad osservare - e, pertanto, a sottoscrivere per accettazione - le norme contenute nel Codice Etico adottato dalla SISPI - disponibile sul proprio sito www.sispi.it alla sezione "Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali/ Atti Generali" - che il Fornitore stesso dichiara di conoscere e accettare, avendone preso visione all'atto della sottoscrizione della domanda di partecipazione alla Gara Simog 5836982.
2. L'osservanza del Codice di cui al precedente comma deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte.



3. Le violazioni da parte del Fornitore delle norme del suddetto Codice costituiranno dunque inadempimento delle obbligazioni contrattuali, comportandone le relative conseguenze ai sensi di legge e di contratto.
4. Le Parti, con la sottoscrizione del presente atto, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i..
5. Il Fornitore che avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. deve informare immediatamente la SISPI e la Prefettura - Ufficio del Governo territorialmente competente.
6. La SISPI si riserva di verificare che nei contratti sottoscritti dal Fornitore con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati alla Fornitura oggetto del presente Capitolato sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i..
7. Ai sensi dell'art. 2 c. 1 della L.R. Siciliana 15/2008 il Fornitore si avvale del conto corrente unico di cui al precedente art. 16 c. 3 per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario. Il mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale a utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla Fornitura.
8. Ai sensi dell'art. 2 c. 2 della L.R. Siciliana 15/2008, nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti del Fornitore siano rinviiati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, il presente rapporto contrattuale sarà risolto di diritto.

ARTICOLO 24

PRIVACY E RISERVATEZZA

1. Il Fornitore si impegna a rispettare ed a far rispettare dal personale impiegato nell'esecuzione della Fornitura quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..
2. Il Fornitore si impegna inoltre a rispettare ed a far rispettare dal personale di cui al precedente comma il vincolo di riservatezza relativamente a tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie delle quali dovesse venire a conoscenza durante l'esecuzione della Fornitura.
3. Il Fornitore prende atto e accetta che i dati personali oggetto degli obblighi di cui al precedente art. 22, compresi quelli contenuti nella documentazione antimafia, sono trattati da Sispi e dai soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione del Protocollo di legalità 10 maggio 2010 (es. articolazioni del Ministero dell'Interno e del Sistema Confindustria), anche con modalità elettroniche, per le finalità connesse all'attuazione dello stesso.
Per ulteriori informazioni relative ai servizi resi attraverso il sito Internet di Confindustria si rinvia all'informativa disponibile al link "Privacy" sulla homepage del sito www.confindustria.it.
4. Qualora la divulgazione di materiali o informazioni ritenute riservate sia stata causata da atti o fatti direttamente o indirettamente imputabili al Fornitore e/o al personale impiegato nell'esecuzione della Fornitura, il Fornitore medesimo sarà

tenuto a risarcire alla SISPI gli eventuali danni direttamente o indirettamente connessi alla suddetta divulgazione.

5. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno efficaci anche oltre la data di conclusione del Periodo di Vigenza Contrattuale e comunque fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.

ARTICOLO 25

BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE

1. La SISPI non assume alcuna responsabilità nel caso in cui il Fornitore abbia usato, nell'esecuzione della Fornitura oggetto del presente Capitolato, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.
2. Il Fornitore in conseguenza assumerà a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni esperite nei confronti della SISPI, le spese sostenute per l'eventuale difesa in giudizio nonché le spese per gli eventuali danni a cui la SISPI venga condannata.

ARTICOLO 26

CESSIONE E SUBAPPALTO

1. Qualora si sia avvalso della possibilità di subappaltare parte della Fornitura oggetto del presente Capitolato, il Fornitore sarà tenuto al rispetto di quanto previsto all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
2. Il subappaltatore dovrà possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. relativi alla prestazione subappaltata e il Fornitore dovrà provarne il possesso da parte del subappaltatore fornendo alla SISPI le relative certificazioni entro 20 (venti) giorni solari dalla data della Lettera d'Ordine.
3. Il Fornitore dovrà anche garantire che non sussiste nei confronti dei subappaltatori alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i..
4. Anche ai fini del rispetto di quanto previsto nel Protocollo di Legalità di cui al precedente art. 22, il Fornitore è obbligato ad acquisire la preventiva approvazione di Sispi ai fini della stipula dei contratti di subappalto. Il Fornitore - ai sensi del sopracitato art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. - dovrà, pertanto, depositare presso la SISPI il contratto di subappalto eventualmente stipulato entro 20 (venti) giorni solari dalla data della Lettera d'Ordine.
5. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
6. Nel rispetto di quanto previsto all'art. 118 c. 11 del D.Lgs. 163/06, il Fornitore ha l'obbligo di comunicare, per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione della Fornitura, il nome del subcontraente, l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
7. La SISPI si riserva il diritto di risolvere il presente rapporto contrattuale senza ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della cauzione e fatto salvo il risarcimento del danno, nel caso di subappalto effettuato in violazione dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché del presente articolo.

8. Nei casi previsti dal presente articolo, il Fornitore provvederà a trasmettere copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore secondo quanto previsto all'art. 16.
9. Il trasporto non viene inteso come subappalto e pertanto si intende tacitamente autorizzato.
10. E' fatto divieto al Fornitore di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti allo stesso dal presente atto, salva la facoltà di conferire procure all'incasso.

**ARTICOLO 27
PUBBLICITA'**

Il Fornitore si impegna a richiedere, di volta in volta, per iscritto il preventivo assenso della SISPI per l'utilizzo del nome a fini pubblicitari. La richiesta dovrà contenere l'esatta indicazione delle formule pubblicitarie che si vogliono adottare.

**ARTICOLO 28
OBBLIGHI E RESPONSABILITA'**

1. In casi di forza maggiore che rendano impossibile la regolare esecuzione della Fornitura, il Fornitore si impegna a darne immediata comunicazione alla SISPI ed a mettere in atto soluzioni tendenti a limitare il disagio derivante alla stessa SISPI a seguito di quanto sopra.
2. Il Fornitore sarà pieno ed unico responsabile dei danni che l'esecuzione della Fornitura possa arrecare alla SISPI e/o a terzi ed assume, in conseguenza, l'obbligo del ripristino nonché l'obbligo del risarcimento degli eventuali danni arrecati alla SISPI ed a terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

**ARTICOLO 29
RESPONSABILITA' IN CASO DI AVVALIMENTO**

1. Qualora il Fornitore, per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo, si fosse avvalso dei requisiti di un altro soggetto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., quest'ultimo è responsabile in solido con il Fornitore nei confronti della SISPI in relazione alle prestazioni di cui al presente atto.

**ARTICOLO 30
RISOLUZIONE E RECESSO**

1. La SISPI ha la facoltà di risolvere il presente rapporto immediatamente al verificarsi di inadempienza da parte del Fornitore in merito alle obbligazioni previste dal presente rapporto contrattuale e per sussistenza in capo al Fornitore, in qualsiasi momento, di una delle condizioni di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., commissionando la Fornitura ad altre imprese in danno del Fornitore medesimo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno ulteriore.
2. La SISPI può recedere dal presente contratto in qualunque momento dell'esecuzione e per qualsiasi motivo, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 c.c., dandone comunicazione al Fornitore a mezzo raccomandata A/R.



3. Il presente contratto sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 2 della L.R. Siciliana 15/2008, nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti del Fornitore siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.
4. Il presente rapporto contrattuale si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del c.c. in caso di mancato adempimento da parte del Fornitore anche di uno soltanto degli obblighi di cui al precedente art. 22, nonché nelle seguenti ipotesi:
 - a. rilascio, anche nel corso di esecuzione del contratto, di documentazione antimafia attestante la sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto ovvero di tentativi di infiltrazione criminale ai sensi della vigente normativa antimafia;
 - b. sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, per reati di associazione mafiosa di cui all'art. 416-bis del c.p., di delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del c.p. ovvero al fine di agevolare le attività di dette associazioni (art. 7 della L. 203/1991), applicazione di una misura cautelare per tali ipotesi di reato, nonché di misure di sicurezza o di prevenzione a carico dell'appaltatore o dei soggetti che operano per conto di quest'ultimo (es. rappresentanti legali, amministratori, direttori generali e direttore tecnico).
5. Il Fornitore prende atto e accetta che la SISPI avrà diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente rapporto contrattuale, previa formale comunicazione al Fornitore con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26 c. 1 della L. 488/1999 successivamente alla Lettera d'Ordine per forniture analoghe a quella di cui al precedente art. 3 siano migliorativi rispetto a quelli del presente Capitolato e qualora il Fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26 c. 3 della L. 488/1999.


ARTICOLO 31
FORMA SCRITTA

Tutte le clausole, termini e condizioni di cui al presente Capitolato e agli ulteriori atti che, ai sensi dell'art. 1, ne costituiscono parte integrante e sostanziale hanno fra le Parti valore essenziale, e, pertanto, qualsiasi deroga dovrà risultare da atto scritto.

ARTICOLO 32
CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse sorgere nell'esecuzione del presente rapporto contrattuale sarà competente il Foro di Palermo.

Palermo,



Il Fornitore

APPROVAZIONI SPECIFICHE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., le Parti espressamente accettano le clausole contrattuali di cui agli artt. 2 "Norme e prescrizioni tecniche"; 5 "Integrazione o diminuzione della Fornitura"; 6 "Oneri ed incombenze a carico del Fornitore"; 7 "Modalità e tempistica di esecuzione della Fornitura"; 8 "Collaudo della fornitura"; 12 "Garanzie"; 15 "Corrispettivo"; 16 "Fatturazioni e pagamenti"; 17 "Cauzione"; 18 "Penali"; 19 "Assicurazioni"; 20 "Adempimenti ex art. 26 del D.Lgs. 81/2008"; 21 "Personale impiegato nell'esecuzione della fornitura e Obblighi del Fornitore nei confronti dei dipendenti"; 22 "Obblighi specifici derivanti dall'attuazione del Protocollo di Legalità 10 maggio 2010"; 23 "Responsabilità Amministrativa delle persone giuridiche ex D.Lgs. 231/2001 e Tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010 e L.R. Siciliana 15/2008"; 26 "Cessione e subappalto"; 28 "Obblighi e responsabilità", 30 "Risoluzione e recesso"; 32 "Controversie".

Il Fornitore